



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 191

del 21/12/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA L. 447/95 E L.R. 15/2004. AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, APPROVAZIONE RAPPORTO PRELIMINARE ART. 12 D. LGS. 152/2006, INDIVIDUAZIONE ELENCO DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (ACA) ED ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 23/2007.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 08:50 nella Casa Comunale;

Previo l'osservanza delle formalità prescritte si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

		Presenti	Assenti
CARUSO ANGELO	SINDACO	X	
CASTELLANO FRANCO	ASSESSORE	X	
ACCONCIA ENIA	ASSESSORE	X	
UZZEO VINCENZO	ASSESSORE	X	
ETTORRE LUCIANA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, ANGELO CARUSO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 225 della L.R. n. 15 del 26.04.2004, con delibera del Consiglio Regionale n. 47/7 del 24.10.2006 ha approvato il "Piano Regionale Triennale di tutela e Risanamento Ambientale";
- con Determina Dirigenziale del 17/11/2004 n. DF2/188 (pubblicata sul BURA Regione Abruzzo n. 6 del 28/01/2005) sono stati definiti, in attuazione della L. n. 447/95, i criteri tecnici per la classificazione acustica del territorio così come proposti dal competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA;
- il territorio del Comune di Castel di Sangro è disciplinato dal Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta della Regione Abruzzo con Deliberazione n. 6285 del 19.09.1991 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 34 del 13.10.1992;
- con deliberazione n. 1 del 11/03/2009, il Commissario ad Acta, nominato dalla Regione Abruzzo, ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale (variante generale al PRG vigente);
- con deliberazione n. 1 del 28/01/2012, il Commissario ad Acta ha effettuato l'esame delle osservazioni e controdeduzioni alla predetta variante generale;
- il Comune di Castel di Sangro ha attivato la procedura di VAS in riferimento nuovo Piano Regolatore Generale (variante generale al PRG vigente), ed in particolare, da ultimo, ha adottato il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale redatti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con deliberazione n. 1 del 11/03/2009 il Commissario ad Acta;

Evidenziato che il Comune di Castel di Sangro ha intenzione di dotarsi del Piano di Risanamento acustico, del quale è ad oggi ancora sprovvisto in quanto, tra l'altro, detto atto è propedeutico all'approvazione della Variante Generale del PRG comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della succitata L.R. 23/2007 e che, a tal fine, con Determina del Responsabile del Settore III n. 397 del 14/10/2019 è stato conferito incarico di redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Castel di Sangro, all'**Arch. Domenico Odorisio**, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Chieti al n. 1104, iscritto all'elenco nazionale ENTECA ed all'elenco regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale al numero 329 con determina dirigenziale 13/205 del 04/10/2013 della Regione Abruzzo;

Vista la nota PEC del 20/12/2019, acquisita al **protocollo dell'ente al n. 18455 del 21/12/2019**, pervenuta dall'Arch. Domenico Odorisio con la quale lo stesso ha trasmesso il Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'incarico ricevuto, che si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Relazione sulle misure fonometriche;
3. Elaborato cartografico 3.1;
4. Elaborato cartografico 3.2;
5. Elaborato cartografico 3.3;
6. Elaborato cartografico 3.4;
7. Regolamento acustico comunale;
8. Rapporto preliminare art. 12 D.Lgs. 152/06;
9. Mappa delle Zone Censorie "Censimento ISTAT 2011";

Vista e richiamata la L.R. n. 23 del 17.07.2007 e in particolare l'art. 3 che disciplina la procedura di adozione dei piani di classificazione Acustica, stabilendo in particolare che:

1. *Il Comune, a seguito dell'applicazione di quanto previsto all'art. 2, pubblica sull'albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di classificazione acustica del proprio territorio, trasmettendone contestualmente copia alla Regione, alla Provincia e ai Comuni contermini.*
2. *Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito.*
3. *Il Comune, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la classificazione acustica del territorio.*

Considerato che:

- il comma 3 dell'articolo 4 del D.L.vo 152/2006 stabilisce che *"la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione"*;
- il successivo comma 4 dell'articolo 4 del D.L.vo 152/2006 stabilisce che *"la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile"*;
- l'articolo 6 del D.L.vo 152/2006 stabilisce che la valutazione ambientale strategica debba riguardare i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- per la prosecuzione dell'iter che porterà all'approvazione del nuovo Piano Comunale di Classificazione Acustica è necessario preliminarmente individuare le figure che l'articolo 5, comma 1, lettera p) del D.L.vo 152/2006 definisce:
 - a) **"autorità competente"**: *la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità del piano a valle dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 12 del citato decreto;*
 - b) **"autorità procedente"**: *la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;*

Atteso che, nella Regione Abruzzo, il recepimento della direttiva VAS risulta avvenuto attraverso i seguenti strumenti:

- L.R. 09 agosto 2006, n. 27 recante "Disposizioni in materia ambientale";
- DGR 19 febbraio 2007, n. 148 recante "Disposizioni concernenti la VAS di Piani e Programmi Regionali";
- DGR 13 agosto 2007, n. 842 recante "Indirizzi concernenti la VAS di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale";
- Circolare del 31 luglio 2008, prot. 19565 recante "Competenze in materia di VAS. Chiarimenti interpretativi";
- Circolare del 2 settembre 2008, recante "Definizione delle competenze in materia di VAS per i Piano di Assetto Naturalistico";
- Circolare del 18 dicembre 2008, prot. 30766 recante "Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale";
- Circolare del 17 dicembre 2010, prot. 14852/10 recante "Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di VAS";
- Circolare del 18 gennaio 2011, prot. 528 recante "Competenze in materia di VAS - Ulteriori chiarimenti interpretativi";

Dato atto che la procedura di approvazione del Piano si concluderà con il voto del Consiglio Comunale all'esito delle osservazioni dei suggerimenti e delle proposte che perverranno a seguito della pubblicazione del Piano all'Albo Pretorio e della trasmissione dello stesso alla Regione, alla Provincia e ai comuni contermini sopra richiamati, nonché ad esito di emissione da parte dell'autorità competente in materia ambientale del provvedimento finale di verifica di esclusione o di assoggettabilità del piano ai successivi obblighi della VAS, tenendo conto degli eventuali contributi che saranno trasmessi dalle ACA;

Ritenuto che, in mancanza di specifiche indicazioni normative regionali e nazionali, ovvero di regolamenti comunali, possa individuarsi, quale autorità procedente e competente, la Giunta Comunale, essendo organo esecutivo di gestione dell'Ente;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e succ. modif. ed integrazioni *"l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente"*;

Dato atto che, in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale (ACA) ai quali richiedere apposito parere, al fine di delineare l'iter procedurale di valutazione della variante di che trattasi, esse sono state individuate (anche nel succitato documento preliminare) sulla base dell'elenco indicativo ma non esaustivo delle Autorità con competenza Ambientale individuato dalla *Task Force* di supporto tecnico all'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo, come di seguito:

1. **Regione Abruzzo – DRG** – Direzione Generale della Regione, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
2. **Regione Abruzzo – DPA** – Dipartimento Presidenza, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
3. **Regione Abruzzo – DPC** – Dipartimento Territorio - Ambiente, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
4. **Regione Abruzzo – DPD** – Dipartimento Agricoltura, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
5. **Regione Abruzzo – DPE** – Dipartimento Infrastrutture e trasporti, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
6. **Regione Abruzzo – DPH** – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
7. **Provincia dell'Aquila**, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
8. **ARTA Abruzzo** – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
9. **ASL 1 Abruzzo**;
10. **Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP)**;
11. **Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro**;
12. **Comando Regionale Carabinieri Forestale**;
13. **Comando Provinciale Carabinieri Forestale – L'Aquila**;
14. **Comuni di Montenero Valcocchiara, Rionero Sannitico, Rivisondoli, Roccaraso, San Pietro Avellana, Scontrone, Vastogirardi**, quali Comuni contermini, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;

Atteso che il termine previsto per l'ottenimento dei pareri dai soggetti competenti è fissato in:

- **30 gg.** dal ricevimento della documentazione per quanto attiene al parere sulla procedura di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06;
- **60 gg.** dal ricevimento della documentazione per quanto attiene al parere ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;

Ritenuto di dover procedere quale "Autorità procedente" alla individuazione delle Autorità con competenze ambientali a cui inviare, ai sensi dell'art. 12 comma 2, D.Lgs. 152/06, il "Rapporto preliminare ambientale di verifica di assoggettabilità a VAS" citato in premessa;

Riscontrato che, ad esito dello svolgimento delle analisi del succitato rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità, è emerso che:

"(...) la classificazione in zone acusticamente omogenee risulta essere un atto tecnico-politico complesso e con rilevanti implicazioni. Infatti essa disciplina l'uso del territorio tenendo conto del parametro ambientale connesso con l'impatto acustico delle attività svolte;

di tale parametro devono tenere conto gli strumenti urbanistici (piani regolatori, piani dei trasporti, piani urbani del traffico ecc.). Obiettivi principali di tale attività di governo del territorio è quello di renderlo meno vulnerabile ai fattori di rumorosità ambientale, mediante la prevenzione del deterioramento delle zone non inquinate, con particolare riguardo alle nuove aree di urbanizzazione, ed il risanamento delle zone ad elevato inquinamento acustico.

Di conseguenza il Piano non ha impatti sull'ambiente in quanto ha lo scopo principale di tutelare le zone del territorio sensibili al rumore disciplinando e limitando le emissioni acustiche" (vedi in particolare pag. 17 del Rapporto Preliminare);

Riscontrato che, alla luce di quanto sopra, nelle Sintesi delle Motivazioni del succitato studio, si arriva a concludere che "le finalità del Piano di Classificazione Acustica non determinano un impatto significativo sull'ambiente, anzi, lo stesso porta alla tutela di ambiti sensibili, generando di conseguenza effetti positivi sull'ambiente urbano e naturale. Il Piano, infatti, nasce come strumento utile a verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio, provocano un superamento dei limiti di zona, ad impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico, di fornire, già in fase di progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture etc. e infine ad orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima acustico. Per tali motivi si ritiene che il Piano di Classificazione Acustica non necessiti di essere assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ssmmi";

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, dal Responsabile del Settore III, Arch. Paolo Di Guglielmo in ordine alla regolarità tecnica;

Visti e richiamati:

- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. n. 23 del 17/07/2007 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente e nell'ambiente abitativo";
- la delibera di Giunta Regionale n. 770 del 14/11/2011 relativa ai "Criteri tecnici per la redazione dei Piani Comunali di risanamento Acustico", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) della L. 447 del 26/10/1995 e dell'art. 5, comma 1 della L.R. 23 del 17/07/2007;
- il D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", nel testo in vigore;
- la L.R. 09 agosto 2006, n. 27 recante "Disposizioni in materia ambientale";
- la DGR 19 febbraio 2007, n. 148 recante "Disposizioni concernenti la VAS di Piani e Programmi Regionali";
- la DGR 13 agosto 2007, n. 842 recante "Indirizzi concernenti la VAS di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale";
- la Circolare del 31 luglio 2008, prot. 19565 recante "Competenze in materia di VAS. Chiarimenti interpretativi";
- la Circolare del 2 settembre 2008, recante "Definizione delle competenze in materia di VAS per i Piano di Assetto Naturalistico";
- la Circolare del 18 dicembre 2008, prot. 30766 recante "Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale";
- la Circolare del 17 dicembre 2010, prot. 14852/10 recante "Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di VAS";
- la Circolare del 18 gennaio 2011, prot. 528 recante "Competenze in materia di VAS - Ulteriori chiarimenti interpretativi";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **Di dichiarare** le premesse in narrativa motivazione del presente atto ai sensi della L. 241/90, intendendole interamente richiamate;
- 2) **Di prendere atto ed adottare**, ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007, il "Piano di Classificazione Acustica del Comune di Castel di Sangro", redatto dall'**Arch. Domenico Odorisio**, rimesso a mezzo PEC del 20/12/2019, acquisita al **protocollo dell'ente al n. 18455 del 21/12/2019**, che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti allegati:
 1. Relazione tecnica illustrativa;
 2. Relazione sulle misure fonometriche;
 3. Elaborato cartografico 3.1;
 4. Elaborato cartografico 3.2;
 5. Elaborato cartografico 3.3;
 6. Elaborato cartografico 3.4;
 7. Regolamento acustico comunale;
 8. Rapporto preliminare art. 12 D.Lgs. 152/06;
 9. Mappa delle Zona Censorie "Censimento ISTAT 2011";
- 3) **Di avviare**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, in qualità di autorità competente e procedente, la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Castel di Sangro;
- 4) **Di approvare**, quindi, il "Rapporto Preliminare Ambientale di Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Castel di Sangro", redatto dall'**Arch. Domenico Odorisio**, rimesso a mezzo PEC in data 20.12.2019 ed acquisito al prot. 18455 del 21/12/2019, che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- 5) **Di dare atto** che, ad esito dello svolgimento delle analisi del succitato rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità, nelle Sintesi delle Motivazioni del succitato studio, si è attestato che "le finalità del Piano di Classificazione Acustica non determinano un impatto significativo sull'ambiente, anzi, lo stesso porta alla tutela di ambiti sensibili, generando di conseguenze effetti positivi sull'ambiente urbano e naturale. Il Piano, infatti, nasce come strumento utile a verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio, provocano un superamento dei limiti di zona, ad impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico, di fornire, già in fase di progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture etc. e infine ad orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima acustico. Per tali motivi si ritiene che il Piano di Classificazione Acustica non necessiti di essere assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ssmmi";
- 6) **Di individuare** quali soggetti competenti in materia ambientale (ACA) ai quali inviare, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/06, detto Rapporto Preliminare, i seguenti Enti:
 1. **Regione Abruzzo – DRG** – Direzione Generale della Regione, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;

2. **Regione Abruzzo – DPA** – Dipartimento Presidenza, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
 3. **Regione Abruzzo – DPC** – Dipartimento Territorio - Ambiente, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
 4. **Regione Abruzzo – DPD** – Dipartimento Agricoltura, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
 5. **Regione Abruzzo – DPE** – Dipartimento Infrastrutture e trasporti, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
 6. **Regione Abruzzo – DPH** – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
 7. **Provincia dell'Aquila**, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
 8. **ARTA Abruzzo** – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
 9. **ASL 1 Abruzzo**;
 10. **Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP)**;
 11. **Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro**;
 12. **Comando Regionale Carabinieri Forestale**;
 13. **Comando Provinciale Carabinieri Forestale – L'Aquila**;
 14. **Comuni di Montenero Valcocchiara, Rionero Sannitico, Rivisondoli, Roccaraso, San Pietro Avellana, Scontrone, Vastogirardi**, quali Comuni contermini, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
- 7) **Di dare atto** che i tempi necessari per l'ottenimento dei pareri da parte dei soggetti individuati al punto precedente risultano determinati in:
- **30 gg.** dal ricevimento della documentazione per quanto attiene al parere sulla procedura di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06;
 - **60 gg.** dal ricevimento della documentazione per quanto attiene al parere ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/2007;
- 8) **Di stabilire**, in virtù di quanto in premessa che, trascorsi i termini di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Comune di Castel di Sangro, in qualità di autorità competente e procedente, procederà secondo i commi 3 e 4 del succitato art. 12, emettendo provvedimento finale di verifica di esclusione o di assoggettabilità del piano ai successivi obblighi della VAS, tenendo conto degli eventuali contributi che saranno trasmessi dalle ACA;
- 9) **Di dare atto** che il risultato della verifica di assoggettabilità di cui sopra, comprese le motivazioni, sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale;
- 10) **Di dato atto** che la procedura di approvazione del "*Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale*" si concluderà con il voto del Consiglio Comunale all'esito delle osservazioni dei suggerimenti e delle proposte che perverranno a seguito della pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio comunale e della trasmissione alla Regione, alla Provincia e ai Comuni contermini, nonché all'esito della verifica di assoggettabilità;
- 11) **Di demandare** al Responsabile del Settore III gli atti consequenziali alla presente deliberazione, con particolare riferimento all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3 della citata L.R. n. 23/2007, ed all'inoltro della documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale - ACA per l'acquisizione dei contributi degli stessi sul rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., necessari per l'approvazione definitiva del piano da parte del Consiglio Comunale;
- 12) **Di dare** pubblicità al procedimento avviato mediante la pubblicazione di apposito

avviso sul sito web istituzionale dell'Ente ed al suo Albo Pretorio Online, anche ai fini della partecipazione da parte di chi ne abbia interesse, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 3, comma 2, della L.R. 23/2007.

Infine, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Angelo Caruso

L'Assessore Anziano
F.to Castellano Franco

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal al .

Castel di Sangro, addì

L'Addetto
F.to (Felice Le Donne)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 23/12/2019

L' Addetto
(Felice Le Donne)